



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 5 del 28/03/2020

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Macellazione ovicaprini destinati al consumo familiare privato fino al 31/12/2020

IL SINDACO

Visto il R.D. 3298/1928, art. 13 che disciplina la macellazione degli animali a domicilio;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

Visto il Reg. CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;

Vista la nota prot. 7617/2020 del 06/02/2020 del Direttore del Servizio Veterinario Igiene alimenti di origine Animale e loro Derivati dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti;

AUTORIZZA

la macellazione degli ovicaprini destinati al consumo familiare privato può essere eseguita a domicilio **fino al 31/12/2020**.

In osservanza all'art. 13 del R.D. 3298/28 gli interessati devono avvisare **almeno 48 ore lavorative prima** il Servizio Veterinario dell'ASL che procederà all'ispezione sanitaria tramite il Veterinario incaricato.

Il Servizio è assicurato tutti i giorni, **esclusi i giorni festivi ed il sabato**, previo orario concordato con l'interessato (Ufficio di Belluno tel. 0437/943941 – Ufficio di Agordo tel. 0437/645237 – Ufficio di Pieve di Cadore tel. 0435/341420 – Ufficio di Feltre tel. 0439/883063).

Al completamento della ispezione delle carni il Veterinario rilascerà la certificazione di idoneità delle stesse al consumo privato.

La tariffa per l'attestazione sanitaria degli ovicaprini macellati è fissata dal Tariffario Unico Regionale (DGR 2714 del 29/12/2014 e s.m.i. DGR 1251 del 28/09/2015): **Euro 15,00** per il primo capo sottoposto a visita sanitaria e **Euro 8,00** per ognuno dei capi successivi + **Euro 20,00 per spese di trasferta**.

E' consentita la macellazione a domicilio di 10 capi di ovicaprini/anno per nucleo familiare.

E' vietata la macellazione degli ovicaprini nelle ore notturne e nei giorni festivi.

E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pistola a proietto captivo, di cui tutti i macellatori devono essere provvisti, nel rispetto della norma relativa al benessere animale.

Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso i macelli riconosciuti, salvo specifiche deroghe.

E' vietata la macellazione degli ovicaprini per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati.

E' altresì vietata la commercializzazione, la cessione o qualunque utilizzo pubblico delle carni degli ovicaprini macellati per uso privato o dei loro prodotti derivati.

E' vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità.

Le attrezzature e gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche sanitarie.

Il personale addetto alla macellazione deve adottare le buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche.

I sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente.

Si procederà a termine di legge contro coloro che seguiranno macellazioni non autorizzate o non sottoporranno a visita sanitaria le carni degli ovicaprini macellati.

La macellazione senza preventiva autorizzazione, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta la violazione dell'art. 13 del Regolamento per la vigilanza igienico-sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928 N. 3298, sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.L.L.SS. n. 1205/1934, così come modificato dall'art. 16 del D.L.gs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da Euro 1.549,00 a Euro 9.296,00.

Pertanto, qualsiasi ovicaprino macellato senza la preventiva autorizzazione dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.

Chi vende carni (o prodotti derivati) di animali macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000,00 a € 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07.

Per quanto concerne alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali si richiama per quanto applicabile il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 (in *G.U.* n. 272 del 20 novembre 2013) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

In via generale il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 114 del 31/10/2001 da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salva l'applicazione specifica di legge in materia.

Si richiama la Legge 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni indicate.

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.